



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

Protocollo n. 3429

ORDINANZA N. 1947

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI SOSTA PER RISANAMENTO DELLE CONDOTTE FOGNARIE PRESSO IL PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CIAPPI, UBICATO DI FRONTE LA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO, NEL GIORNO 13/07/2021 DALLE ORE 7.00 AL TERMINE DEI LAVORI.

IL SINDACO

VISTA la richiesta della ditta DINAMICA SPURGHI per lo svolgimento dei lavori di risanamento delle condotte fognarie;

VISTA l'esigenza di sostare, per lo svolgimento dei lavori, con gli autocarri sugli stalli di sosta in via Ciappi;

CONSIDERATA la necessità di dover regolamentare, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e per motivi di carattere tecnico, il transito veicolare e la sosta in detto tratto di strada;

VISTI gli art. 5, 7 del D.Lgs.30/04/1992, n.285 – Nuovo Codice della Strada;

VISTO il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

V ISTO il vigente statuto comunale;

ORDINA

L'istituzione temporanea del DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata nel giorno 13 LUGLIO 2021 dalle ore 07:00 al termine dei lavori, per l'effettuazione di risanamento delle condotte fognarie, nel parcheggio pubblico in Via Ciappi, ubicato di fronte la Chiesa di San Pietro Apostolo.

SI AVVERTE CHE

L'ufficio di Polizia Locale dell'unione Montana dei Monti Azzurri, le forze dell'ordine e il personale autorizzato sono incaricati sull'esecuzione della presente ordinanza, con riserva di eventuali modifiche o integrazioni delle prescrizioni, se necessarie, onde evitare problemi alla circolazione ed alla sicurezza stradale.

E' fatto obbligo agli utenti di osservare quanto in essa previsto nella presente ordinanza.

Verso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971. In relazione all'art. 37, comma 3 del D Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, alla apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La presente Ordinanza viene comunicata a:

- Alla stazione dei Carabinieri del Comune di Belforte del Chienti;
- Al Comando di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Monti Azzurri.

Dalla Casa Comunale, il 12/07/2021

IL SINDACO
(dott. ing. Alessio Vita)

